

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La retrodatazione degli effetti contabili della fusione

di Fabio Landuzzi



La possibilità di disporre la **retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione** è di frequente utilizzata nella prassi professionale per ragioni di **semplificazione** nella gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali, ai fini delle imposte sul reddito, connessi all'efficacia dell'operazione. Questa è una facoltà ammessa dal n. 6) dell'[articolo 2501-ter, cod. civ.](#), il quale dispone che è il **progetto di fusione** a determinare *“la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante”*; questa data, ai sensi dell'[articolo 2504-bis, comma 3, cod. civ.](#), può essere anche anteriore a quella degli **effetti c.d. civilistici della fusione**, la quale di norma corrisponde con **l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione** nel registro delle imprese salvo che, nel caso della fusione per incorporazione, sia determinata nell'atto di fusione **una data successiva** (facoltà sovente utilizzata per evidenti ragioni di semplificazione nella gestione di numerosi adempimenti connessi all'operazione).

Sul **lato fiscale** delle imposte sul reddito, il riferimento va all'[articolo 172, comma 9, Tuir](#), ai sensi del quale la retrodatazione degli effetti della fusione può arrivare **sino alla data “in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante”**.

Dal **punto di vista contabile**, l'Oic 4 realizza, inoltre, un **collegamento diretto fra gli effetti contabili e fiscali** della fusione: la data sino alla quale possono essere retrodatati gli effetti contabili **“non può essere anteriore a quella di chiusura del precedente esercizio dell'incorporante”**, una data limite che l'Oic 4 trae dalla norma fiscale.

Il tema della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali è stato, come noto, oggetto di una interessante **Massima del Consiglio Notarile di Milano, la n. 192** pubblicata nel 2020.

Nella Massima sono stati affrontati i **limiti posti dalla disciplina civilistica** alla retrodatazione degli effetti contabili della fusione (e della scissione), **in modo combinato** rispetto alle

disposizioni sopra menzionate e vigenti sul fronte delle imposte sul reddito.

La questione posta nella Massima in commento viene tradotta con un semplice, ma chiaro **esempio**. Ci si domanda se sia **possibile retrodatare al 1° gennaio dell'anno X** gli **effetti contabili** di una fusione:

- che ha **effetti civilistici al 31 marzo dell'anno X+1**;
- dove tutte le società partecipanti **chiudono l'esercizio al 31 dicembre**;
- in cui **nessuna società al 31 marzo dell'anno X+1 ha già approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno X**.

Si parte dal constatare che non vi sono norme che **sul piano civilistico** espressamente pongono **limiti alla retrodatazione degli effetti contabili** della fusione, sicché l'assenza di limiti espliciti nell'ordinamento farebbe propendere per consentire la retrodatazione **anche oltre l'esercizio in corso**; in altri termini, anche in caso di **retrodatazione c.d. "ultra esercizio"**, come è quella esemplificata, le operazioni delle società fuse o incorporate sarebbero **incluse nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante**, senza che ciò produca alcuna alterazione artificiosa.

Nel caso della **fusione propria** – c.d. fusione per unione – la **retrodatazione degli effetti contabili**, oltre il primo giorno dell'esercizio in corso, sarebbe inoltre visto come un **fenomeno naturale** qualora l'esercizio delle società "estinte" sia stato già chiuso alla data di efficacia civilistica della fusione stessa, e **non sia ancora stato approvato il relativo bilancio**.

Secondo la Massima, la retrodatazione degli effetti contabili incontra, quindi, **un limite**: le operazioni compiute **tra la data di decorrenza degli effetti contabili** (es. 1° gennaio anno X) e la **data di efficacia civilistica della fusione** (es. 31 marzo anno X+1) possono essere **recepiti nel bilancio della società** risultante dalla fusione o della **incorporante solo se già non lo siano state nel bilancio delle società fuse o incorporate**.

In altre parole, **non sarebbe possibile retrodatare gli effetti contabili** della fusione **oltre il primo giorno dell'esercizio in corso** alla data di efficacia civilistica di fusione, solo qualora **anche solo uno dei bilanci** delle società partecipanti fosse **già stato approvato**, oppure fosse **scaduto il relativo termine** di approvazione. Secondo la Massima in commento, questo sarebbe **il limite temporale invalicabile**: il decorso della **scadenza del termine legale di approvazione del bilancio**, perché altrimenti la retrodatazione produrrebbe **effetti distorsivi** nella rappresentazione contabile di fatti di gestione riferibili a entità legali diverse e peraltro anche assai risalenti nel tempo.

La Massima afferma, perciò, che la **retrodatazione degli effetti contabili** della fusione incontra il solo **limite dell'avvenuta approvazione**, ovvero della **scadenza dei termini** per l'approvazione, del **bilancio** (anche di una sola delle società partecipanti) **dell'esercizio nel quale si vuol far ricadere la data di decorrenza degli effetti contabili**, così che sarebbe possibile retrodatare gli effetti contabili della fusione anche a **una data che ricada in un esercizio già chiuso**, purché



non sia ancora stato approvato il relativo bilancio o non siano scaduti i termini per la relativa approvazione.

Sarebbe allora interessante che, proprio nell'ambito della corrente **riforma della disciplina fiscale** di alcune **operazioni straordinarie**, prendendo spunto anche dal contenuto della Massima in commento, si intervenisse per rendere più **sistematico ed omogeneo** il quadro normativo e regolamentare della **retrodatazione degli effetti contabili e fiscali** della fusione, considerata la sua utilità pratico professionale.